

**COMUNE DI GORO**

*Provincia di Ferrara*

---

**Regolamento comunale  
per l'erogazione  
di prestazioni sociali agevolate**

**Approvato con delibera di C.C. n° 03 del 11/01/2010**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.**

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I**

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento      |
| Art. 2 | Finalità                     |
| Art. 3 | Modalità                     |
| Art. 4 | Interventi                   |
| Art. 5 | Domande                      |
| Art. 6 | Gestione delle agevolazioni. |
| Art. 7 | Esclusioni                   |

### **TITOLO II Contributi per il sostegno alle famiglie disagiate**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Art. 8 | Finalità e caratteristiche          |
| Art. 9 | Modalità di erogazione del sostegno |

### **TITOLO III Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Art. 10 | Finalità         |
| Art. 11 | Casi particolari |

### **TITOLO IV Contributi a integrazione del pagamento rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio assistenziali**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Art. 12 | Finalità e caratteristiche    |
| Art. 13 | Domanda di integrazione retta |

### **TITOLO V Disposizioni finali e transitorie**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 14 | Termine per l'esame delle domande          |
| Art. 15 | Domande di sostegno                        |
| Art. 16 | Verifiche                                  |
| Art. 17 | Cumulo delle prestazioni sociali agevolate |
| Art. 18 | Disponibilità finanziaria                  |
| Art. 19 | Entrata in vigore                          |

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

- a. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Goro.
- b. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla suddetta normativa, nonché modifiche ed integrazioni, D. Lgs. 03.05.2000 n° 130, DPCM 07.05.1999 n° 221, DPCM 04.04.2001 n° 242 e DPCM 18.05.2001:
- c. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni.

### Art. 2 Finalità

- a. Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Goro in disagiate condizioni economiche, che non consentano loro la sussistenza, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.
- b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
- c. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
- d. Sono perciò individuate forme di sostegno che, pur essendo riferite a contingenze specifiche, consentono alle famiglie che si trovano in particolari situazioni economiche, ad avere la certezza di risorse integrative, potendo autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.
- e. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Goro, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.

### Art. 3 Modalità

- a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.
- b. Ai sensi della normativa relativa all'I.S.E.E., i Servizi competenti potranno richiedere idonea documentazione, in possesso del richiedente, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.
- c. Il Comune potrà richiedere alla Guardia di Finanza il controllo della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari richiedenti.
- d. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le necessarie procedure di legge, il competente servizio comunale adotterà ogni

misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici indebitamente concessi

#### **Art. 4 Interventi**

- a. Entro i limiti delle risorse finanziarie destinate a scopi sociali, previste nel bilancio, possono essere attivati le seguenti prestazioni sociali:
  - 1 – Contributi per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, pagamento di tributi o bollette relative ad utenze domestiche (luce, gas, acqua), contributi per spese di viaggio per figli frequentanti Istituti Superiori, nonché per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
  - 2 – Esenzione o riduzione del pagamento delle rette di trasporto scolastico, e frequenza al nido comunale.
  - 3 – Contributi ad integrazione del pagamento retta per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socioassistenziali.
  - 4- Per quanto riguarda l'handicap, i minori e adulti in stato di disagio, in considerazione della loro specificità, la Giunta Comunale, si riserva di esaminare le relative situazioni in modo autonomo ed indipendentemente dal presente regolamento, previa consultazione con i Servizi Sociali e Sanitari dell'Azienda USL.

#### **Art. 5 Domande**

- a. L'Ufficio Servizi Sociali predispose un modulo per la richiesta di prestazioni sociali agevolate che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art.2 lett. e).
- b. le domande devono essere presentate unitamente alla dichiarazione unica ISEE all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che assicurerà i necessari consigli per la compilazione della stessa.
- c. la dichiarazione ISEE dovrà essere compilata secondo le indicazioni che saranno impartite dall'ufficio competente del Comune.

#### **Art. 6 Gestione delle agevolazioni**

- a. L'Ufficio Servizi Sociali riferirà annualmente, entro il 28 Febbraio per l'anno precedente, all'Amministrazione Comunale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso e i limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all'assetto generale o a specifici aspetti del presente regolamento.

#### **Art. 7 Esclusioni**

- a. Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta può decidere di erogare in presenza di gravi ed eccezionali pregiudizi alle condizioni di salute dei propri cittadini.
- b. Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata nel presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate.
- c. E' altresì prevista la possibilità della Giunta comunale di concedere, in deroga al presente regolamento, aiuti economici, qualora sia documentato un evento che ha mutato significativamente la situazione economica Il richiedente dovrà presentare una nuova situazione economica reale dello stesso.

## TITOLO II

### CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

#### Art. 8 Finalità e caratteristiche

- a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità quali: acquisto di generi di prima necessità e/o alimentari con l'esclusione di qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica, pagamento di tributi o bollette relative a utenze domestiche (luce, acqua, gas), riconosciuti secondo i principi del presente regolamento oltre a ulteriori criteri che saranno definiti annualmente dalla Giunta comunale, nonché per spese sanitarie certificate da un medico o struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
- b. Scopi ulteriori del presente titolo sono il sostegno alla natalità, nonché il sostegno alle persone anziane o disabili che vivono nella famiglia.
- c. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia, individuata così come previsto dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 18 maggio 2001, è stabilita da un valore ISEE inferiore a Euro 7.500,00, eventualmente modificabile con provvedimento della Giunta comunale. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- d. L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale:
  - alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa;
  - al numero dei componenti della famiglia;
- e. Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno ad ogni famiglia è stabilito in €. 1.550,00/anno, riferito ad una famiglia di quattro componenti con valore ISEE compreso fra 0 e €. 2.066,00.

#### **CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE:**

Per un valore ISEE compreso fra 0 e €. 2.066,00 al richiedente può essere corrisposto il sostegno indicato nel modo seguente:

$$\frac{\text{€. 1.550,00}}{2,46} * \text{parametro numero famigliari}$$

Per un valore ISEE compreso fra €. 2.066,01 e €. 7.500,00, la quantificazione del sostegno concedibile è stabilita sulla base della combinazione successiva dei seguenti calcoli:

- 1- definizione della misura del sostegno specifico quale relazione fra la cifra intera del sostegno e la "povertà relativa della famiglia":

$$\text{Misura} = 1550 - [(\text{ISEE} - 2066.01) * 0.261]$$

- 2- definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei componenti il nucleo familiare:

$$\text{SOSTEGNO CONCEDIBILE ANNUO} = \frac{\text{misura}}{2,46} * \text{parametro numero famigliari}$$

I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

| <b>Parametri</b>                 | <b>N° componenti la famiglia</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                | 1                                |
| 2                                | 1,57                             |
| 3                                | 2,04                             |
| 4                                | 2,46                             |
| 5                                | 2,85                             |
| 6                                | 3,20                             |
| per ciascun componente oltre i 6 | + 0,35                           |

Qualora nella famiglia siano presenti minori di età inferiore a 6 anni, disabili o anziani la misura dell'integrazione annua concedibile come determinata ai sensi del precedente articolo 8 è aumentata del 25% per ogni bambino, anziano e/o disabile presente.

#### **Art. 9. Modalità di erogazione del sostegno**

- a. Il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico è concesso sotto forma di contributi economici e/o buoni acquisto spendibili nei negozi del Comune di Goro, concordati con il beneficiario e che comunque accettino tale forma di pagamento.
- b. I buoni acquisto sono erogati nominalmente alla famiglia interessata, e non possono essere ceduti ad altri soggetti.

**TITOLO III**  
**AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI**  
**SCOLASTICI ED EDUCATIVI**

**Art. 10 Finalità**

- a. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura totale o parziale, ai costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Goro per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:
  - trasporto scolastico
  - nido comunale (con esclusione dei buoni pasto)
- b. L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE inferiore a Euro 7.500,00.
- c. Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.
- d. L'intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa con la seguente modalità:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - valore ISEE fino a 7.500,00 | riduzione del 50% |
|-------------------------------|-------------------|

**Art. 11 Casi particolari**

a. Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare, perché separati di fatto o separati legalmente o divorziati o non coniugati, la situazione economica di riferimento sarà costituita dalla valutazione unitaria dei valori ISEE dei nuclei familiari di entrambi i genitori; in assenza di entrambe le dichiarazioni ISEE, la domanda non potrà essere accolta, tranne nel caso in cui uno dei genitori non sia residente in Italia, o ne sia stata denunciata la irreperibilità. Qualora l'atto di separazione o divorzio preveda espressamente le spese per l'educazione dei figli a carico di uno solo dei genitori, l'esame della domanda di agevolazione sarà effettuato considerando solamente l'ISEE del nucleo familiare cui appartiene quel genitore.

## TITOLO IV

### CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI

#### Art. 12 Finalità e caratteristiche

a. Il Comune di Goro non gestisce direttamente strutture sanitarie o socio assistenziali ma può concorrere alla integrazione delle rette riguardanti persone anziane e disabili, in stato di bisogno, residenti nel suo territorio da almeno due anni prima dell'inserimento in dette strutture.

b. La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data da:

- retta totale  
meno:
- reddito + assegno di accompagnamento + ogni altro introito anche esente IRPEF + patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati a far tempo dai tre anni precedenti la data dell'inserimento nella struttura sanitaria o socio-assistenziale. Da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno di riferimento.

c. La valutazione sullo stato di bisogno dell'utente è effettuata considerando in maniera unitaria:

- il valore ISEE del nucleo familiare dell'utente antecedente l'inserimento in struttura;
- il valore ISEE del nucleo familiare dei figli, dei genitori e dei coniugi se residenti in Italia;
- il valore ISEE del nucleo familiare dei fratelli, qualora già conviventi con l'utente negli ultimi cinque anni se residenti in Italia.

d. Qualora il valore ISEE di ognuno dei nuclei familiari considerati sia compreso fra 0 e €7.500, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.

e. Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore a €7.500, e la somma complessiva dei valori ISEE per la parte eccedente gli €7.500 sia inferiore a €30.988,00, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica dei nuclei considerati, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

$$\% \text{ quota integrativa a carico del Comune} = \frac{(30.988 - \text{somma dei valori ISEE per la parte eccedente } 7.500)}{€ 30.988} * 100$$

f. Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei familiari considerati sia superiore a €7.500, e la somma complessiva dei valori ISEE per la parte eccedente €7.500 sia superiore a €30.988, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.

### **Art. 13 Domanda di integrazione retta.**

- a. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori, o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura.
- b. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modello disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Goro, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.
- c. Alla domanda dovrà essere allegata certificazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE da parte di ognuno dei soggetti indicati all'art. 12.
- d. La domanda ha validità annuale, e deve essere riproposta tutti gli anni.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 14 Termine per l'esame delle domande**

- a. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, il responsabile del servizio assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse e della decisione presa viene data comunicazione scritta ai richiedenti.
- b. Per contributi relativi al pagamento di bollette riguardanti utenze domestiche (luce, gas, acqua), di tributi e comunque di tutto quanto rilevabile da apposita regolare documentazione, la liquidazione avverrà di norma direttamente dal Comune che si farà garante del pagamento al fine di evitare all'utente sospensioni nell'erogazione delle forniture.
- c. Per casi di necessità primaria e/o spese di prima necessità per i quali non è possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d'ordinario, ma al contrario occorre dare risposta immediata e che di norma prevedono importi di piccola entità, Il Sindaco o l'Assessore delegato ai Servizi Sociali possono provvedere, con loro apposita autorizzazione scritta e vistata per la liquidazione della somma dal Responsabile del Servizio sociale, ad erogare direttamente tali importi avvalendosi delle strutture comunali con gestione di cassa (economato),

#### **Art. 15 Domande di sostegno**

- a. La validità della domanda è limitata all'anno finanziario ed alla validità dell'attestazione ISEE.

#### **Art. 16 Verifiche**

- a. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica ISEE, sia inferiore a Euro 7.500,00 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le modalità di sussistenza della famiglia.
- b. Tali modalità di sussistenza saranno segnalate ai Servizi Sociali, e soggette a verifica degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
- c. Saranno inoltre verificate, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, nonché Guardia di Finanza, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate.
- d. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta.

#### **Art. 17 Cumulo delle prestazioni sociali agevolate.**

- a. Dall'importo di ogni prestazione sociale agevolata concedibile di cui al Titolo II del presente regolamento è sottratto l'importo delle esenzioni parziali o totali eventualmente concesse in relazione alle agevolazioni concernenti le rette dei servizi scolastici ed educativi di cui al Titolo III e ad altre eventuali benefici riconosciuti dal Comune di Goro.  
Qualora il valore ISEE del nucleo familiare sia compreso tra Euro 0 ed Euro 7.500,00, tutte le prestazioni sociali agevolate sono cumulabili.

### **Art. 18 Disponibilità finanziaria**

- a. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.
- b. Le assunzioni di spesa, e le conseguenti determinazioni, concernenti l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono tenere conto di quanto disposto dal comma 1°, art. 6 della legge 26 aprile 1989, n. 155.

### **Art. 19 Entrata in vigore**

- a. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione limitatamente al TITOLO II "Contributi per il sostegno alle famiglie disagiate".
- b. Il TITOLO III "Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi" e il TITOLO IV "Contributi a integrazione del pagamento rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio assistenziali" verranno adottati con separato e successivo atto, in cui verrà stabilita l'entrata in vigore.